

Data: 17 ottobre 2014

Prot: 65/2014

Al Presidente dell'INFN, prof. Fernando Ferroni
fernando.ferroni@roma1.infn.it

Al Direttore Generale dell'INFN, dott. Luigi Giunti
luigi.giunti@ac.infn.it

Al responsabile del Personale INFN
Dott. Renato Carletti
Renato.carletti@Inf.infn.it

Oggetto: rimborso spese di taxi e trasporto urbano nelle missioni estere del personale ricercatore e tecnologo

Fin dal momento dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero degli Esteri del 23-3-2011, recepito dall'INFN nella circolare del 23-6-2011, l'ANPRI segnalò con [lettera del 28-6-2011](#) che la normativa tuttora vigente (il DPR 171/91, art.25, comma 2) prevede che *"per i livelli I, II e III il trattamento di missione è stabilito nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato"*. Di conseguenza l'ANPRI diffidò l'INFN dal continuare ad applicare al personale ricercatore e tecnologo i massimali definiti per la "classe 1" della tabella B, relativa appunto al personale dirigenziale, piuttosto che quelli della "classe 2" della stessa tabella. Tuttavia l'INFN ha continuato ad ignorare questo diritto del personale dei livelli I-III, mentre qualche tempo dopo il CNR, nel suo manuale operativo "Le spese di trasferta" applicò correttamente la "classe 1" a ricercatori e tecnologi.

Ora, in seguito a nuova richiesta dell'ANPRI, lo stesso CNR ha riconosciuto che, in forza dell'art. 25 c. 2 del citato DPR 171/91, mai abrogato dai successivi CCNL, per determinare il corretto trattamento di missione di Ricercatori e Tecnologi del comparto ricerca occorre rifarsi alla disciplina contrattuale vigente per i dirigenti dello Stato, da ultimo all'art. 64 del CCNL 2002/2005 dell'Area I della Dirigenza. Pertanto il CNR nella [circolare 29/2014](#) ha autorizzato per le trasferte estere del personale dei livelli I-III, e senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva, anche il rimborso delle spese di taxi e di trasporto urbano da e per gli aeroporti e le stazioni, oltre alle spese di taxi per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento della missione fino ad un massimale giornaliero di 25,00 €.

Con la presente comunicazione, pertanto, l'ANPRI ribadisce che l'attuale prassi di rimborso delle spese di trasferta all'estero applicata dall'INFN viola apertamente i diritti riconosciuti dalla Legge ai ricercatori e tecnologi e chiede, al fine di evitare inutili contenziosi, che l'Ente modifichi immediatamente la circolare del 23-6-2011 per quanto concerne le spese di trasferta all'estero per il personale dei livelli I-III, applicando i massimali della classe 1 alle spese per pasti e riconoscendo il rimborso delle spese di taxi e di trasporto urbano.

Il responsabile ANPRI per l'INFN

Antonio Passeri

